

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 813

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(PODESTÀ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1994

---

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532,  
recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario  
nazionale

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'entrata in vigore, in data 17 luglio scorso, della legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, ha riproposto in termini di indifferibilità e di urgenza la questione del rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN) e della sua legittimazione ad operare.

È noto, infatti, che l'articolo 3 del predetto decreto-legge sancisce la nullità di tutti gli atti nel periodo di proroga degli organi scaduti; situazione nella quale è venuto a trovarsi il CUN dall'inizio del 1994.

Il mancato rinnovo del CUN è stato finora determinato dall'attesa dell'entrata in vigore del regolamento di riordino degli organi collegiali, predisposto dal precedente Governo in esecuzione della legge 24 dicembre 1993, n. 537; in tale regolamento è contenuta una norma che prevede la riforma del CUN e la legittimazione dell'attuale Consiglio a proseguire nella propria funzione fino all'insediamento del nuovo organo consultivo.

È, d'altronde, ben noto che la continuità della funzionalità del CUN è essenziale anche per l'attività accademica ordinaria, essendo richiesto il suo parere su tutti gli atti di qualche significato per l'università e per le questioni inerenti al personale docente e ricercatore.

Di conseguenza la sospensione delle funzioni del CUN risulterebbe esiziale per l'ordinato avvio del nuovo anno accademico in quanto è necessario il suo parere sia per l'approvazione degli atti dei concorsi universitari, sia per le nomine e i trasferimenti dei professori che, come è noto, decorrono dal 1° novembre.

Alcuni rilievi della Corte dei conti hanno finora impedito l'entrata in vigore del

predetto regolamento di riordino degli organi collegiali, non consentendo, quindi, di procedere al rinnovo del CUN.

Di qui, per superare questa condizione di stallo, deriva la necessità di un intervento straordinario ed urgente del Governo volto ad assicurare la normale continuità dell'attività accademica in vista dell'avvio del prossimo anno.

Il decreto-legge che si propone per la conversione riproduce nelle sue linee essenziali il testo predisposto dal precedente Governo, limitandosi ad apportare qualche correzione intesa a meglio definire la natura e il funzionamento del Consiglio.

In particolare viene riconfermata l'attuale configurazione del CUN quale organo rappresentativo dell'università con funzioni di consulenza del Ministro.

Viene previsto che l'organo sia presieduto dal Ministro e costituito da un numero di componenti modificato in modo da consentire una migliore rappresentatività delle grandi aree scientifico-disciplinari.

Viene peraltro prevista, in funzione di un più agile funzionamento dell'organo, l'istituzione di un comitato di presidenza, cui sono demandate competenze in materie individuate dall'assemblea e su questioni di carattere urgente sottoposte dal Ministro.

È inoltre riconfermata la partecipazione della componente studentesca.

Viene riaffermata la possibilità per il CUN di avvalersi di comitati consultivi, il cui numero e la cui composizione restano definiti secondo la normativa attualmente vigente.

Quanto alle grandi aree omogenee, in rappresentanza delle quali sono eletti i componenti, è stato previsto che esse siano individuate dal Ministro con decreto emanato su parere del CUN; decreto ovviamente modificabile per adeguarlo progressiva-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente alla evoluzione delle conoscenze scientifiche.

In sede di prima applicazione del decreto si è ritenuto opportuno prevedere che gli attuali componenti possano essere rieletti, anche in deroga al principio stabilito dall'articolo 1, comma 8, al fine di non

precludere la possibilità di utilizzare le esperienze già maturate; nel contempo si è previsto che la durata in carica del nuovo Consiglio sia limitata al 31 dicembre 1997.

Non viene redatta la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.

*Decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 1994.*

**Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità del Consiglio universitario nazionale in ordine ai suoi compiti istituzionali, in relazione all'imminente avvio dell'anno accademico 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

*(Consiglio universitario nazionale)*

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo consultivo di rappresentanza delle università italiane. Svolge funzioni consultive in ordine agli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, concernenti:

- a) il piano di sviluppo dell'università;
- b) la distribuzione delle risorse umane e finanziarie tra università e tra aree scientifico-disciplinari;
- c) la definizione e l'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
- d) gli statuti e i regolamenti didattici di ateneo, relativamente ai poteri di rinvio e ricorso;
- e) la definizione dei settori scientifico-disciplinari;
- f) il reclutamento dei docenti e dei ricercatori.

2. Il CUN è presieduto dal Ministro ed è composto da:

- a) due professori ordinari, due associati ed un ricercatore eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori

scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro su conforme parere del CUN;

b) cinque studenti eletti dai rappresentanti elettivi della componente studentesca negli organi collegiali degli atenei e degli organismi per il diritto allo studio;

c) il presidente della conferenza dei rettori.

3. Nell'ambito del CUN è istituito un comitato di presidenza composto da un rappresentante di ciascuna delle aree di cui alla lettera a) del comma 2. Il comitato delibera sulle materie demandategli dal Consiglio e, salva ratifica del Consiglio in riunione plenaria, su specifiche questioni sottopostegli in via di urgenza dal Ministro.

4. Per le materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il CUN si avvale di comitati consultivi costituiti, uno per ciascuna delle aree di cui alla lettera a) del comma 2, nella composizione stabilita dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il CUN designa il presidente di ciascun comitato tra i propri componenti o tra i professori ordinari delle discipline afferenti a ciascun comitato. Per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica, i suddetti comitati esprimono parere vincolante. Il CUN può inoltre demandare ai suddetti comitati l'esercizio delle proprie attribuzioni per casi specifici rilevanti che interessino le singole aree scientifico-disciplinari. Il CUN demanda in ogni caso ai suddetti comitati l'esercizio delle sue attribuzioni concernenti equipollenze e riconoscimenti di titoli, abilitazione all'esercizio delle professioni, finanziamenti ai progetti di ricerca scientifica di interesse nazionale, designazioni per la composizione delle commissioni di concorso e per i giudizi di conferma. Nel demandare l'esercizio delle proprie attribuzioni ai suddetti comitati, il CUN stabilisce i criteri generali a cui essi devono attenersi.

5. Il Ministro indice, a cadenza almeno annuale, conferenze di indirizzo tra il CUN e la conferenza dei rettori, al fine di promuovere una valutazione complessiva dello stato dell'università e delle linee strategiche di sviluppo.

6. Con regolamento del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti del CUN.

7. Con regolamento interno del CUN, da approvarsi, a maggioranza degli aventi diritto al voto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti del comitato di presidenza di cui al comma 3, nonché le modalità di elezione e designazione dei componenti dei comitati consultivi di cui al comma 4.

8. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il CUN elegge il vice presidente tra i suoi componenti, scegliendolo fra i professori ordinari.

9. Il CUN disciplina la propria attività con regolamento interno approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto. Con il regolamento sono stabiliti i termini, comunque non superiori a novanta giorni, per l'espressione dei pareri e lo svolgimento delle altre attività

attribuite al CUN. In mancanza di diversa disposizione regolamentare, si prescinde dal parere del CUN nel caso in cui esso non sia reso entro trenta giorni dalla richiesta.

## Articolo 2.

*(Norme transitorie e abrogative)*

1. Le elezioni per il rinnovo del CUN secondo le disposizioni del presente decreto devono essere indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, gli attuali componenti del CUN sono comunque rieleggibili e tutti i componenti eletti durano in carica fino al 31 dicembre 1997. Fino all'elezione del nuovo consiglio, il CUN, i comitati consultivi e la corte di disciplina continuano a svolgere le proprie funzioni nell'attuale composizione; sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme:

a) la parola: «conforme» di cui al comma 2 dell'articolo 9 e l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

b) l'articolo 14 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

## Articolo 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - PODESTA

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI